



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO Prima Sessione 2018

ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

3 - 4 luglio 2018

SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - Sala "De Angelis"
SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - Sala Convegni

Relatore: ing. Claudia Zambrano

AGENDA

- Ordinamenti professionali
- Albo professionale
- Organi di governo della categoria
- Competenze professionali

ORDINE PROFESSIONALE

Legge 24 giugno 1923 n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

- Art. 2: Istituzione dell'ordine provinciale degli ingegneri e degli architetti:
«è istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia. per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione»;
- Art. 4: Obbligo iscrizione all'ordine per esercitare attività professionale:
«le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dall'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo»;

NASCITA ORDINI PROFESSIONALI

1875: **Architetti e Ingegneri chiedono istituzione di un ordinamento** e di un albo professionale durante Congresso di Firenze;

1902: **primo disegno di legge** per la disciplina dell'ordinamento professionale, proposto dall'On. Luigi De Seta e presentato alla Camera nel 1904; DDL prevedeva:

- Tutela del pubblico interesse, garantita assegnando ai tecnici qualificati l'esecuzione delle opere di pubblica utilità;
- Salvaguardia dell'ingegnere o architetto dall'abuso di titolo da parte di soggetti non qualificati;
- Previsione di obbligo per le P.A. di affidare incarichi tecnici a professionisti appartenenti a ordinamenti regolamentati;
- Istituzione presso ciascun capoluogo di provincia di un Ordine professionale degli Ingegneri e Architetti e di un Ordine per periti agrimensori e individuazione dei requisiti per l'iscrizione ai relativi Albi professionali.

TALE PROPOSTA NON VENNE ACCOLTA

NUOVA PROPOSTA (DI CONTENUTO ANALOGO) FU PRESENTATA SOLO NEL 1921
DALL'ON. ING. CIAPPI E **SUCCESSIVAMENTE DALL'ON. ROSSI NEL 1922**

ORDINE PROFESSIONALE

Legge 24 giugno 1923 n. 1395

- Art. 5: Compiti assegnati al consiglio dell'ordine:
 - «gli iscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:
 - 1/a procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria, e alle pubbliche amministrazioni;
 - 2/a stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

ORDINE PROFESSIONALE

Legge 24 giugno 1923 n. 1395

- Art. 5: Compiti assegnati al consiglio dell'ordine:
 - «gli iscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:
 - 3/a dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
 - 4/a vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28, e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili».

ORDINE PROFESSIONALE

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

- Capo I «Dell'Albo»

Art. 1: In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti;

Art. 4: Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto;

Art. 5: Per esercitare in tutto il territorio del regno e delle colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato;

ORDINE PROFESSIONALE

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

- Capo I «Dell'Albo»

Art. 8: Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo;

Art. 10: Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale [ora CNI] entro un mese dalla notificazione.

ORDINE PROFESSIONALE

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

- Capo IV «Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto»

Art. 51: Sono di spettanza dell'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

ORDINE PROFESSIONALE

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

- Capo V «Disposizioni generali»

Art. 57: L'ordine e rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia;

- Capo VI «Disposizioni di coordinamento e transitorie»

Art. 62: Gli ingegneri impiegati in una pubblica amministrazione iscritti all'albo, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per l'eventuale esercizio della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

ORDINE PROFESSIONALE

Date di costituzione dei principali Ordini o Collegi professionali:

Ordine / Collegio	Anno di Costituzione
Notai	1913
Ingegneri	1923
Architetti	1923
Chimici	1928
Geometri	1929
Periti Industriali	1929
Avvocati e Procuratori	1933
Medici Chirurghi	1946
Veterinari	1946
Farmacisti	1946
Dottori Commercialisti	1953
Ragionieri e Periti Commerciali	1953
Giornalisti	1963
Geologi	1963
Biologi	1967
Dottori Agronomi e Dottori Forestali	1976
Odontoiatri	1986
Psicologi	1989

ORDINE PROFESSIONALE

Legge 25 aprile 1938 n° 897

Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulla funzioni relative alla custodia degli albi.

- Art. 1: Gli ingegneri [...] non possono esercitare la professione se non iscritti nell'albo professionale;
- Art. 2: Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti nell'albo professionale e se scritti devono essere cancellati.

ORDINE PROFESSIONALE

D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382

integrato dal D.L. n°90 del 24/06/2005

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali.

Capo I «Del Consiglio degli ordini e collegi professionali»

- Art. 1: Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere [...] sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio;
- Art. 2: I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti [...]. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni;

ORDINE PROFESSIONALE

D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382

integrato dal D.L. n°90 del 24/06/2005

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali.

Capo I «Del Consiglio degli ordini e collegi professionali»

- Art. 5-9: Composizione del Consiglio e elezioni cariche istituzionali, modalità di convocazione e svolgimento delle elezioni.

Capo II «Delle commissioni centrali»


Art. 10-14: Modalità di elezioni e funzionamento delle commissioni centrali.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Costituzione Italiana

Titolo II (Rapporti etico-sociali) - art. 33 comma 5:

«E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale»



ABILITAZIONE PROFESSIONALE

È possibile essere iscritti SOLO ad un Albo provinciale:

secondo l'**art. 24 del R.D. n. 2537 del 23 Ottobre 1925**, viene stabilito che *“Non si può far parte che di un solo Ordine di Ingegneri e di Architetti”*, imponendo a chi si trova già iscritto presso l'Ordine di una Provincia di richiedere il trasferimento dell'iscrizione in quello di un'altra previo presentazione e approvazione della domanda da parte dell'Ordine al quale il richiedente appartiene.

L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

- Ordine Provinciale
- Federazioni Regionali (non formalizzate)
- Consiglio Nazionale Ingegneri CNI

sotto la vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia

Compiti del Consiglio nazionale ingegneri:

- Magistratura di appello contro tutte le decisioni dei Consigli di disciplina degli ordini; Successivo appello Corte di Cassazione;
- Esprime parere sui progetti di legge e regolamenti che riguardano la professione di ingegnere.

RIFORMA PROFESSIONALE

Il regolamento (Dpr 137/2012) recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

è in vigore dal 15 Agosto 2012

ORDINE PROVINCIALE

Competenza territoriale degli Ordini degli Ingegneri - Eletto ogni 4 anni

- Gli Ordini provinciali sono autonomi e rispondono solo all'Autorità Giudiziaria, da cui sono controllati;
- Il territorio della Provincia costituisce la circoscrizione territoriale nella quale l'Ordine ha competenza;
- Per iscriversi all'Ordine provinciale bisogna dimostrare di possedere il requisito della residenza nella provincia o comunque avere un recapito professionale (recente parere C.N.I).

ORDINE PROVINCIALE

Compiti istituzionali degli Ordini provinciali.

- Forma e rivede annualmente l'albo;
- Determina il contributo annuo dovuto agli iscritti per spese di funzionamento; amministra i proventi, compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- Esprime, su richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari;
- Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e al rispetto del decoro della professione, reprimendo eventuali abusi.

ORDINE PROVINCIALE

Competenza territoriale degli Ordini degli Ingegneri - Eletto ogni 4 anni

Da chi è formato:

Per Ordini con iscritti superiori a 1500 → 15 consiglieri

Cariche del Consiglio

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, iscritto alla sezione A dell'Albo, il Segretario, il Tesoriere.

Facoltà di nominare (e revocare) il vice-Presidente da parte del Presidente.

Compiti del Presidente

Ai sensi dell'art. 38 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell'art. 4 del DPR 8 luglio 2005 n. 169, il Presidente rappresenta legalmente l'Ordine e il Consiglio e coordina i lavori del Consiglio e delle Assemblee. Il Presidente deve periodicamente informare il Consiglio del suo operato.

ORDINE PROVINCIALE

Compiti del vice Presidente

Il Vice Presidente – o in assenza di mandato il Consigliere anziano per iscrizione all'albo (ai sensi dell'art. 38 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) – sostituisce il Presidente in caso di dichiarata assenza nell'ordinaria gestione amministrativa e di rappresentanza dell'Ordine.

Il Vice Presidente svolge il suo ruolo in un clima di collaborazione fattiva con il Presidente per favorire e migliorare l'attività del Consiglio.

ORDINE PROVINCIALE

Compiti del Segretario

In conformità agli obblighi previsti dell'art. 39 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Segretario:

- ricevere le domande di iscrizione nell'Albo,
- redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori;
- tenere i registri prescritti dal Consiglio,
- curare la corrispondenza;
- autenticare le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio;
- avere in consegna l'archivio e la biblioteca.

In assenza del Segretario alle sedute del Consiglio ne fa le veci il Consigliere che fra i presenti risulta il meno anziano per iscrizione all'Albo (art. 39 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537).

ORDINE PROVINCIALE

Compiti del Tesoriere

In conformità agli obblighi previsti dell'art. 40 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Tesoriere:

- a) essere responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine;
- b) coordinare e dirigere il personale dipendente dell'Ordine, provvedendo agli adempimenti connessi ai rapporti lavorativi in essere;
- c) riscuotere il contributo annuale fissato dal Consiglio;
- d) riscuotere ogni contributo dovuto all'Ordine;
- e) pagare i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario;
- f) tenere tutti i registri contabili a norma di legge;
- g) tenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ordine;
- h) provvedere alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

ORDINE PROVINCIALE

Compiti del Consiglio (Art. 37 R.D. n. 2537 del 23.10.1925)

Il Consiglio dell'Ordine

- a) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- b) prende provvedimenti disciplinari;
- c) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- d) determina il contributo annuale da corrispondere da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento della Commissione Centrale, nonché le modalità di pagamento del contributo;
- e) dà i pareri eventualmente richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di ingegnere.

FEDERAZIONI O CONSULTE REGIONALI

In Campania F.O.I.R.C. Federazione Ordini Ingegneri Regione Campania

Le Federazioni Regionali degli Ordini o Consulte non sono al momento organismi istituzionali previsti dalla Legge.

Le principali funzioni delle Federazioni o Consulte sono:

- esprimere pareri ed assumere iniziative presso gli organi regionali in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino l'attività dell'Ingegnere in qualunque campo esercitata;
- promuovere la costituzione di commissioni consultive e di studio per problematiche di carattere regionale;
- designare, fra i gli iscritti degli Albi, propri rappresentanti in commissioni, enti, organizzazioni a carattere regionale;
- curare il mutuo coordinamento con le attività delle altre Federazioni regionali ed il C.N.I.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (CNI)

Istituito e regolamentato dal D. Lgs Luogotenenziale del 23/11/1944 n.382 (nominato Commissione centrale).

Art.10 del D.lgs: Composizione CNI

15 membri eletti dai Consigli degli Ordini ai quali spetta un numero di voti correlato al numero di iscritti ai singoli Ordini.

Il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia, ha durata quinquennale ed elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

I membri del CNI devono essere iscritti all'Albo, sono rieleggibili e non possono far parte dei Consigli provinciali.

RIFORMA ACCESSO ALLA PROFESSIONI

RIFORMA UNIVERSITARIA

Decreto MIUR 3 novembre 1999, n. 509 - *Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei.*



Introduzione dell'ordinamento 3+2
(Laurea triennale + Laurea specialistica)

RIFORMA ACCESSO ALLA PROFESSIONI

IN CONSEGUENZA DELLA RIFORMA UNIVERSITARIA:

DPR 328/2001

*«Modifiche ed integrazioni della **disciplina** dei requisiti per **l'ammissione all'esame di Stato** e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della **disciplina dei relativi ordinamenti**».*

COMPETENZE PROFESSIONALI

Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001,
n. 328

Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

Settore civile ed ambientale

Settore industriale

Settore dell'informazione

Negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica/magistrale

sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea triennale

COMPETENZE PROFESSIONALI

Attività professionali secondo l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001,
n. 328

I titoli occorrenti all'iscrizione nell'Albo e più precisamente ad una delle suddette sezioni divise in settori (Classe di Laurea, Corso di Laurea Vecchio o Nuovo Ordinamento, Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale), sono dunque vincolanti e legati allo specifico percorso formativo effettuato, non consentendo al professionista iscritto in un settore di esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo Esame di Stato.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione "A"

- a) per il settore "**ingegneria civile e ambientale**": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) per il settore "**ingegneria industriale**": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il settore "**ingegneria dell'informazione**": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione "A" le attività ripartite tra i tre settori che implicano l'uso di **metodologie avanzate, innovative o sperimentali** nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione "B"

- a) per il settore **"ingegneria civile e ambientale"**: le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
- b) per il settore **"ingegneria industriale"**: le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione “B”

- a) per il settore **"ingegneria dell'informazione"**: le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

REGOLAMENTO DI RIFORMA DEGLI ORDINI

In attuazione dell'art. Art. 3, comma 5, DL 138/2011

DPR 137/2012 - *Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.*

Il regolamento è applicabile alle sole **professioni regolamentate** e ai relativi **professionisti**.

«*Professione regolamentata*» è l'attività il cui esercizio è consentito **solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi professionali (art. 1).**

REGOLAMENTO DI RIFORMA DEGLI ORDINI

Libertà di accesso e di esercizio della professione regolamentata, fatto salvo l'esame di Stato ex art. 33 Cost. (art. 2):

- Esercizio della professione è fondato su «*autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico*»;
- Possibilità di creazione di sezioni speciali negli albi, su espressa previsione di legge;
- Numero chiuso degli iscritti ammissibile soltanto per ragioni di pubblico interesse (es. tutela salute pubblica);
- Divieto generale di limitazioni discriminatorie all'accesso alla professione (es. fondate su nazionalità e/o sede legale della società/associazione fra professionisti).

QUANDO OCCORRE ISCRIVERSI

L'iscrizione all'Albo degli Ingegneri è soggettiva e vincolata alle attività che il singolo professionista intende intraprendere nella futura vita professionale influenzando la forma di contribuzione previdenziale a cui sarà assoggettato.

Sostenuto l'Esame di Stato, questo non ha alcuna scadenza e l'iscrizione all'Albo può avvenire in qualsiasi momento.

QUANDO OCCORRE ISCRIVERSI

l'iscrizione nell'Albo professionale è obbligatoria per esercitare la professione ai sensi della **L. n. 897 del 25 Aprile 1938** e del **R.D. n. 2537 del 23 Ottobre 1925** ed imprescindibile per poter apporre la firma su un progetto e/o una consulenza effettuata.

Tra le attività per le quali essa è obbligatoria si citano ad esempio:

- Progetto e Direzione Lavori di costruzioni civili e industriali per opere pubbliche o private in genere;
- Progetto e Direzione Lavori di impianti e strutture;
- Collaudo di costruzioni (per il collaudo statico è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno 10 anni);
- Collaudo di impianti;
- Richiesta di Concessioni Edilizie e D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) per costruzioni e demolizioni;

QUANDO OCCORRE ISCRIVERSI

L'iscrizione all'Albo risulta essere necessaria anche per chi è dipendente ma con funzione cardine nella progettazione, realizzazione e/o collaudo di un'opera.

Anche per le CTU: secondo l'**art. 4 Legge n. 1395 del 24 Giugno 1923**

“Le perizie e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall’autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell’Albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell’opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell’Albo”.

IN EUROPA

- L'unificazione europea ha introdotto numerose questioni sulla reciprocità della valenza del titolo professionale per chi vuole operare in uno stato diverso da quello d'origine.
- Molto c'è ancora da fare per raggiungere un riconoscimento automatico della formazione acquisita nei diversi stati.
- Anche le normative relative ai materiali o alle procedure non sono mutuamente riconosciute: ad esempio, la Slovenia impone il riconoscimento di proprie norme più restrittive; nel campo navale nonostante l'istituzione dell'IACS, non tutte le Società di Classificazione sono aderenti a tale associazione pur avendo regolamenti molto simili.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

e...

In bocca al lupo